Sintesi C-474/20–1

Causa C-474/20

Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte

Data di deposito:

30 settembre 2020

Giudice del rinvio:

Vrhovni sud Republike Hrvatske (Croazia)

Data della decisione di rinvio:

27 maggio 2020

Attore:

I.D.

Convenuta:

Z. b. d.d., Z.

Oggetto del procedimento davanti al giudice del rinvio

Revisione della sentenza passata in giudicato che ha rigettato la domanda dell'attore di accertamento della nullità di una clausola di un contratto di mutuo, che non è stata negoziata individualmente, riguardante la modifica unilaterale del tasso di interesse stabilito nel contratto, e di condanna al pagamento della somma di 41 735,48 kuna croate (HRK), a titolo di differenza tra la somma che sarebbe stata corrisposta qualora fosse stato applicato il tasso di interesse originariamente stabilito e la somma effettivamente corrisposta, che è stata calcolata con l'applicazione del tasso di interesse modificato in base ad una decisione unilaterale del mutuante, più gli interessi legali.

Oggetto e fondamento normativo della domanda di pronuncia pregiudiziale

Domanda di interpretazione del diritto dell'Unione ai sensi dell'articolo 267 TFUE.

Questioni pregiudiziali

1) Se la direttiva 93/13, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, debba essere interpretata nel senso che le sue disposizioni sono applicabili ad un contratto di mutuo, concluso prima dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea e modificato, dopo l'adesione all'Unione, in base ad una legge che la Repubblica di Croazia ha adottato dopo l'adesione all'Unione europea, nonché se in relazione a ciò la Corte di giustizia sia competente a rispondere alla seconda questione.

In caso di risposta in senso affermativo alla prima questione, la questione successiva è del seguente tenore:

2. Se l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, concernente le clausole 2) abusive nei contratti stipulati con i consumatori, debba essere interpretato nel senso che esso osta alla vigenza di una disciplina nazionale, come la legge speciale esaminata nel procedimento principale – ZID ZPK 2015 – Zakon o konverziji (legge di conversione), che, da una parte, in base ad una norma imperativa, obbliga il fornitore di un servizio a proporre al consumatore la conclusione di un addendum al contratto di mutuo, con modalità previste dalla legge stessa, che sostituisca le singole clausole contrattuali che, alla data di entrata in vigore della legge (clausola riguardante una modifica unilaterale del tasso di interesse) o successivamente (clausola di cambio connessa al franco svizzero) siano state dichiarate nulle con un provvedimento dell'autorità giudiziaria, con clausole contrattuali valide, come se tra le parti fossero vigenti fin dall'inizio gli accordi previsti nell'addendum, garantendo così la validità del contratto, e che, dall'altra parte, stabilisce che i versamenti effettuati in base alle clausole contrattuali nulle, da un consumatore che liberamente ha prestato il consenso a stipulare l'addendum, siano imputati a titolo di adempimento delle sue obbligazioni derivanti da valide clausole dell'addendum stesso, tramite un accordo riguardante la gestione della somma versata in eccesso, o la restituzione dei versamenti al consumatore, qualora la somma versata in eccesso superi l'ammontare delle rate dovute in base ad un nuovo piano di rimborso del mutuo, e ciò avvenga con modalità previste da tale legge.

Disposizioni di diritto dell'Unione richiamante

Articolo 1, paragrafo 2, articolo 6, paragrafo 1, articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29; in prosieguo: la «direttiva 93/13»)

Disposizioni di diritto nazionale richiamate

Articoli 81 e 87 Zakon o zaštiti potrošača (legge in materia di tutela del consumatore; in prosieguo: la «legge sulla tutela del consumatore») (Narodne novine n. 96/03)

Articoli 4, 49 e 55 della legge sulla tutela del consumatore (Narodne novine, numero 41/14, 110/15 e 14/19)

Articoli 145, 147, 148, 322, 323, 324, 1111 e 1115 Zakon o obveznim odnosima (legge in materia di obbligazioni; in prosieguo: la «legge sulle obbligazioni») (Narodne novine n. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 e 29/18)

Articoli 1, 19a, 19b, 19c, 19d e 19e Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju (legge che disciplina la modifica e l'integrazione della legge in materia di contratti di mutuo stipulati con i consumatori; in prosieguo: la «legge di conversione»), (Narodne novine n. 102/2015)

Articoli 502j, 502k e 502n Zakon o parničnom postupku (legge che disciplina la procedura civile; in prosieguo: la «legge sulla procedura civile») (Narodne novine n. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11 (testo unico), 25/13, 89/14 [sentenza Ustavni sud Republike Hrvatske (Corte costituzionale, Repubblica di Croazia)] e 70/19)

Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale

Il 30 giugno 2006, l'attore, in qualità di consumatore e mutuatario, ha concluso 1 con la banca Z.b. d.d., Z., in qualità di mutuante, un contratto di mutuo denominato in franchi svizzeri (CHF), da rimborsare in kuna croate in base al tasso di cambio medio applicato della Hrvatska narodna banka (Banca nazionale di Croazia) alla data della scadenza del pagamento. L'attore si è obbligato a rimborsare tale mutuo, contenente una clausola di cambio collegata al franco svizzero, di importo concordato pari a CHF 78 200,00, entro 20 anni, unitamente agli interessi legali che, in conformità al contratto, dovevano essere modificati e rideterminati in base alle variazioni delle condizioni di mercato, in forza di una decisione sui tassi di interesse adottata dal mutuante, per un importo corrispondente in kuna croate calcolato in base al tasso di cambio medio applicato dalla Banca nazionale di Croazia alla data della scadenza del pagamento (in prosieguo: il «contratto di mutuo»). L'attore, ritenendo che le condizioni contrattuali riguardanti la clausola di cambio e di modifica unilaterale del tasso di interesse, che non sono state negoziate individualmente, siano nulle, ha promosso, in data 14 novembre 2014, un'azione in giudizio dinanzi alla Općinski sud (Tribunale municipale, Croazia; in prosieguo: il «Tribunale municipale») di Osijek, con la quale ha chiesto l'accertamento della nullità del contratto di mutuo o, in subordine, della nullità parziale del contratto di mutuo (e precisamente delle condizioni riguardanti la clausola di cambio e di modifica unilaterale del tasso di interesse) e ha chiesto, altresì, in relazione a entrambe le domande, il rimborso (la restituzione dell'indebito arricchimento). Relativamente alla domanda in subordine, l'attore ha chiesto il pagamento della somma di HRK 41 735,48 a titolo di differenza tra l'importo che sarebbe stato pagato qualora fosse stato applicato il tasso di interesse originariamente previsto e l'importo effettivamente corrisposto, che è stato calcolato applicando il tasso di interesse modificato in base ad una decisione unilaterale del mutuante, nel periodo dal 23 ottobre 2007 al 31 dicembre 2013 e calcolata in kuna croate alla data della scadenza del pagamento degli interessi, in base al tasso di cambio CHF/HRK applicato alla data di scadenza del pagamento, più gli interessi legali.

- Il tasso di interesse concordato originariamente, che ammontava al 4,90% annuo, nel periodo di vigenza del contratto è stato più volte modificato con decisione unilaterale del mutuante, così che in determinati periodi ammontava a 5,55%, 6,30%, 6,80% o 6,55%, fino al 1° gennaio 2014, quando con una modifica legislativa è stato fissato in 3,23%.
- Il 18 gennaio 2016 l'attore ha concluso con il mutuante un addendum al contratto di mutuo ai sensi del quale, in conformità alla legge di conversione, sono state modificate alcune clausole di tale contratto e precisamente la valuta nella quale veniva denominato il mutuo, il tasso di interesse e l'ammontare dell'importo residuo del mutuo, nonché è stato concluso un accordo sulla gestione della somma versata in eccesso. L'attore, ritenendo che attraverso la stipula dell'addendum de facto il mutuante abbia in parte soddisfatto le sue richieste, ha rinunciato parzialmente all'azione e ha mantenuto soltanto la domanda di accertamento della nullità delle clausole riguardanti la modifica unilaterale del tasso di interesse e la corrispondente domanda di rimborso.
- 4 La domanda dell'attore è stata rigettata con sentenza del Tribunale municipale di Osijek del 18 maggio 2016 mentre l'appello avverso tale sentenza è stato rigettato con sentenza del Županijski sud (Tribunale di comitato, Croazia; in prosieguo: il «Tribunale di comitato») di Osijek, del 2 febbraio 2017. I giudici di grado inferiore hanno ritenuto che l'attore, alla luce del fatto che, ai sensi della legge di conversione, ha stipulato con il mutuante l'addendum in oggetto, non può fondatamente pretendere che venga accertata la nullità della clausola contrattuale, riguardante la modifica unilaterale del tasso di interesse, che non era più in vigore, e che non può pretendere il rimborso dell'indebito arricchimento a titolo di quanto precisato, come se l'addendum al contratto non fosse mai stato stipulato. L'attore ha chiesto la revisione di tale sentenza passata in giudicato che è esaminata nel procedimento principale dal Vrhovni sud Republike Hrvatske (Corte suprema, Croazia; in prosieguo: la «Corte suprema»).

Argomenti fondamentali delle parti del procedimento principale

A sostegno della propria azione in giudizio l'attore ha eccepito, in primo luogo, che la clausola contrattuale riguardante una modifica unilaterale del tasso di interesse, a seguito di un'azione collettiva, è stata dichiarata nulla con sentenza del

Trgovački sud (Tribunale di commercio, Croazia; in prosieguo: il «Tribunale di commercio») di Zagabria, del 4 luglio 2013. Tale sentenza, a seguito della sentenza del Visoki trgovački sud Republike Hrvatske (Corte d'appello di commercio, Croazia), è passata in giudicato, relativamente a questo punto, il 13 giugno 2014. In secondo luogo, l'attore ha sottolineato che le somme corrisposte in eccesso in base a tale clausola abusiva, come anche gli interessi legali su tali somme, non sono state considerate al momento della conversione del mutuo in euro ma al contrario al mutuo in euro sono stati applicati tassi di interesse ancora maggiori.

Nella domanda di revisione l'attore ha contestato, in particolare, la correttezza della valutazione giuridica espressa nelle sentenze dei giudici di grado inferiore, sostenendo che la conclusione dell'addendum al contratto di mutuo non configurerebbe un indennizzo per la clausola contrattuale abusiva riguardante la modifica unilaterale del tasso di interessi, e ha sottolineato che tale addendum non contiene clausole riguardanti il conseguimento di un indennizzo in tal senso. L'attore ha sostenuto di avere diritto ad un indennizzo, ai sensi delle norme generali del diritto delle obbligazioni, come se l'addendum non fosse stato stipulato.

Breve motivazione delle questioni pregiudiziali

- La Corte suprema parte dall'assunto che le clausole dell'originario contratto di mutuo, riguardanti la clausola di cambio e la clausola di modifica unilaterale del tasso di interesse, che non sono state negoziate individualmente, siano nulle. La menzionata sentenza del Tribunale di commercio di Zagabria del 4 luglio 2013, che è stata sottoposta all'esame della Corte suprema e della Corte costituzionale, è stata emessa anche nei confronti della banca Z. b. d.d., Z. e si riferisce al contratto di mutuo in oggetto.
- Il giudice ha, tuttavia, dubbi sugli effetti giuridici della nullità di tali clausole a seguito dell'entrata in vigore della legge di conversione. Esso ritiene che in relazione a tale aspetto sia essenziale l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, quale norma fondamentale per il sistema di tutela del consumatore nell'Unione a fronte di clausole contrattuali abusive, e la sua interpretazione nella pratica da parte della Corte di giustizia. Per questo motivo il giudice richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia¹ ai sensi della quale gli Stati membri devono assicurare che le clausole abusive non siano vincolanti per il consumatore e che il contratto resti vincolante con l'esclusione delle clausole abusive, se questo sia possibile ai sensi della legge nazionale, nonché un rimborso in favore del consumatore. Esso chiarisce che il legislatore croato ha assicurato il carattere non vincolante delle clausole abusive mediante la dichiarazione della loro nullità e che, in considerazione del fatto che la nullità produce effetti ex tunc, mediante la

Sentenza del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a. (C-154/15, C-307/15 e C-308/15, EU:C:2016:980, punti 55 e 56).

dichiarazione della nullità delle clausole contrattuali garantisce ai consumatori lo standard di tutela richiesto dalla suddetta norma, a condizione che contemporaneamente vengano riconosciuti e garantiti gli effetti giuridici della nullità, in primo luogo il rimborso.

- La legge di conversione non contiene norme riguardanti restituzioni in favore del consumatore, per cui crea una situazione giuridica e materiale come se le clausole contrattuali fossero inesistenti, mentre il rimborso avviene in base alle norme generali del diritto delle obbligazioni o in base alle norme speciali, se tali norme sono previste nei singoli contratti con i consumatori. In relazione al contratto con il consumatore esaminato nel procedimento principale, il 30 settembre 2015 è entrata in vigore la legge di conversione, che è stata adottale al fine di mitigare gli effetti negativi, per i numerosi consumatori che negli anni dal 2004 al 2008 hanno concluso un contratto di mutuo contenente una clausola di cambio connessa al franco svizzero, di un significativo rafforzamento del corso di tale valuta e degli aumenti dei tassi di interesse effettuati con decisioni adottate dai mutuanti. Tale legge è stata sottoposta ad esame da parte della Ustavni sud Republike Hrvatske (Corte costituzionale della Repubblica di Croazia: in prosieguo: la «Corte costituzionale») che, con sentenza del 4 aprile 2017, ha rigettato la relativa domanda di incostituzionalità, dichiarando che questa legge ha uno scopo legittimo consistente nell'estendere la tutela sociale, nell'impedire le prosecuzione delle pratiche commerciali scorrette adottate da alcuni istituti di credito e nell'impedire l'aggravarsi della crisi da indebitamento, nonché che questo strumento di conversione di un mutuo è proporzionato al suddetto scopo legittimo e che non esisteva uno strumento diverso, meno oneroso o restrittivo.
- L'attore ha stipulato liberamente l'addendum al contratto di mutuo ai sensi delle legge di conversione e per questo motivo il suo mutuo è stato convertito. Tale addendum al contratto è valido anche nel caso in cui le clausole del contratto originario, riguardanti la modifica unilaterale del tasso di interesse, siano nulle, e ciò non viene contestato dall'attore. Al momento dell'entrata in vigore della suddetta legge le clausole di un contratto di mutuo riguardanti la modifica unilaterale dei tassi di interesse erano state già dichiarate nulle dalla giurisprudenza mentre, secondo la giurisprudenza della Corte suprema, la clausola di cambio connessa al franco svizzero era ritenuta valida. La Corte suprema spiega di essere chiamata a giudicare per la prima volta sulla questione relativa ad un eventuale rimborso dopo la conclusione di un tale addendum proprio nel procedimento principale, mentre le corti d'appello sul punto hanno assunto posizioni giuridiche divergenti.
- Per quanto attiene alla clausola abusiva riguardante la modifica unilaterale del tasso di interesse previsto nell'originario contratto di mutuo, questa è ritenuta inesistente e sostituita mediante la stipula di un addendum al contratto, come se il mutuo fin dall'inizio fosse denominato in euro e contenesse la clausola contrattuale di modifica del tasso di interesse applicabile ai mutui in euro, la cui correttezza non viene contestata dalle parti del procedimento principale. Contemporaneamente, si è proceduto a rendere conto di tutte le somme fino a tale

momento versate dall'attore e dei pagamenti effettuati in eccesso. Anche la clausola dell'addendum, che prevede che la clausola riguardante la modifica unilaterale del tasso di interesse, contenuta nel contratto originario, venga sostituita retroattivamente con un tasso di interesse contrattuale variabile, applicabile ai mutui che prevedono una clausola di cambio connessa con l'euro, non è stata negoziata individualmente. Invero tale clausola, secondo l'opinione della Corte suprema, che richiama l'articolo 1, paragrafo 2, e il tredicesimo considerando della direttiva 93/13, sarebbe esclusa dall'ambito di applicazione della direttiva stessa in quanto non è stata redatta preventivamente dal mutuante ma è stata introdotta dalle disposizioni legislative nazionali. L'importo stesso del tasso di interesse, previsto nell'addendum, nonché le modalità della sua applicazione, non sono stabiliti dalla suddetta legge, tuttavia la correttezza e la validità di tale clausola dell'addendum non vengono contestate nel procedimento principale.

- 12 La legge di conversione impone ai mutuanti di proporre ai consumatori la conclusione di un addendum al contratto di mutuo il cui contenuto, relativamente alle modalità con cui è effettuata la conversione, è determinato dalla legge, mentre al consumatore viene lasciata la libertà di scegliere se concluderlo o meno.
- Richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia², la Corte suprema ha 13 statuito che l'obiettivo consistente nell'escludere il carattere vincolante delle clausole contrattuali abusive può essere raggiunto da uno Stato membro mediante l'adozione di norme applicabili retroattivamente ai contratti conclusi con i consumatori che contengono clausole abusive, già stipulati, al fine di eliminare siffatte clausole e, al contempo, di conservare la validità di un contratto, a condizione che vengano previsti rimborsi in favore del consumatore. Alla luce di tutto ciò la Corte suprema – nel procedimento in cui il Tribunale municipale di Pazinu ha chiesto un parere di diritto su una questione che tale tribunale ha ritenuto importante ai fini dell'applicazione uniforme del diritto (cosiddetto procedimento di interpello) – ha dichiarato che gli addendum ai contratti di mutuo, conclusi ai sensi della legge di conversione, sono validi. Si tratta di una norma speciale che deroga alle norme generali del diritto delle obbligazioni relative alla nullità. Tale deroga comporta, altresì, che le somme versate in base alle clausole contrattuali abusive non vengano restituite al consumatore ma siano imputate a titolo di adempimento delle obbligazioni derivanti dall'addendum al contratto di mutuo, con modalità previste dalla legge, e inoltre vengano determinate le modalità con cui gestire le eventuali somme pagate in eccesso. Tale legge non prevede espressamente la nullità di alcuna clausola di un contratto di mutuo, come quello costituente l'oggetto della presente controversia, e di conseguenza non prevede restituzioni in favore del consumatore. Nondimeno, occorre considerare che la suddetta legge è stata adottata nel momento in cui la nullità della clausola riguardante la modifica unilaterale del tasso di interesse era stata già validamente accertata.

² Sentenza del 14 marzo 2019, Dunai (C-118/17, EU:C:2019:207, punto 55).

- La Corte suprema è giunta alla conclusione che dall'insieme delle circostanze della controversia emerge che l'obiettivo del legislatore è quello di sostituire, attraverso la conclusione di un addendum al contratto, una clausola contrattuale abusiva, mentre il rimborso in favore del consumatore viene garantito attraverso l'imputazione dei pagamenti effettuati in base alle clausole abusive a titolo di pagamenti dovuti in base alle clausole valide e anche mediante la conclusione di accordi su eventuali pagamenti in eccesso, al fine di eliminare ogni dubbio sulla validità del contratto e sul rimborso in favore del consumatore, senza rendere necessario lo svolgimento di ulteriori procedimenti giudiziari. Pertanto, la Corte ritiene che le disposizioni della legge speciale permettano di adottare un'interpretazione ai sensi della quale attraverso la conclusione di un addendum valido, nell'interesse delle parti e ai fini della certezza del diritto, il contratto rimane in vigore, mentre le somme versate a titolo di adempimento di una clausola contrattuale abusiva non vengono rimborsate al consumatore (ad eccezione dell'ipotesi in cui la somma pagata in eccesso sia superiore all'ammontare di tutte le rate). Queste somme vengono invece imputate a titolo di adempimento degli obblighi contrattuali validi previsti nell'addendum, il cui contenuto è determinato dalla legge, che, al contempo, non devono essere, in ogni momento della vigenza del contratto, economicamente più favorevoli per il consumatore, che autonomamente rimborsa la somma derivante dal maggior tasso di interesse nei mutui con la clausola di cambio connessa con l'euro rispetto all'ipotesi in cui si trattava di franchi svizzeri, senza aver diritto agli interessi decorrenti dalla data del pagamento e alla differenza tra i tassi di cambio sull'accertato pagamento in eccesso.
- La Corte suprema sostiene inoltre che nella presente causa, secondo la stessa, non trova applicazione l'interpretazione adottata dalla Corte di giustizia nella sentenza del 9 luglio 2020, Ibercaja Banco, C-452/18, poiché, da un lato, in tale causa la conclusione dell'addendum si basava sulla libertà contrattuale, mentre il contenuto dell'addendum stesso era stato preventivamente redatto dal professionista, o tra le parti si erano svolte trattative individuali. Dall'altro lato, gli addendum al contratto esaminati nel procedimento principale non contengono le clausole riguardanti il recesso del consumatore dall'addendum, né queste sono state previste nella legge, pertanto non può imputarsi al mutuante che al momento della conclusione dell'addendum, che era obbligato a concludere, non abbia illustrato al consumatore tutti i possibili effetti giuridici della sua conclusione. La giurisprudenza sugli effetti giuridici della legge di conversione riguardanti i rimborsi in favore del consumatore a titolo di clausole contrattuali abusive, naturalmente, al momento della conclusione del contratto non esisteva, e sul punto nemmeno oggi sussiste una giurisprudenza uniforme. In merito a tale questione la Corte suprema ha richiamato la sentenza della Corte di giustizia del 19 settembre 2019, Lovasné Tóth, C-34/18, dalla quale emerge che l'obbligo di chiarezza non impone al professionista di fornire al consumatore ulteriori informazioni riguardanti l'ambito di una clausola contrattuale i cui effetti giuridici possono essere determinati esclusivamente attraverso l'interpretazione delle norme di diritto nazionale, sulle quali la giurisprudenza non è uniforme. Secondo la Corte suprema ciò si applica anche al caso in esame in cui, al momento della

conclusione dell'addendum, la legge di conversione non era oggetto di giurisprudenza, e specialmente nell'ipotesi in cui il contenuto dell'addendum e dell'obbligo del mutuante di proporlo al consumatore viene determinato integralmente da disposizioni legislative imperative.

- Ala luce di tutto ciò la Corte suprema nutre dubbi se si possa sostenere che un consumatore, che ha effettuato pagamenti in base a clausole di un contratto di mutuo contenente una clausola abusiva di valuta connessa con il franco svizzero, abbia ricevuto un indennizzo grazie al fatto che si sia ritrovato nella medesima situazione giuridica e materiale in cui si sarebbe trovato se per tutto il tempo fosse stato in vigore un contratto di mutuo, con una clausola di cambio espressa in euro, che non contenesse clausole contrattuali abusive. In altre parole, se la disciplina che, di regola, garantisce al consumatore un valore effettivo della prestazione eseguita costituisca una garanzia sufficiente di indennizzo, anche nelle ipotesi in cui non venga conseguito il pareggio matematico assoluto del valore della prestazione.
- Infine, davanti alla Corte suprema è emerso il quesito relativo all'applicabilità del 17 diritto dell'Unione al caso oggetto del procedimento principale. Il contratto di mutuo originario è stato concluso prima dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, avvenuta il 1° luglio 2013. La Corte suprema richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia³, dalla quale emerge che la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a interpretare il diritto dell'Unione, per quanto attiene alla sua applicazione in uno Stato membro, soltanto a decorrere dalla data di adesione di quest'ultimo all'Unione. Dall'ordinanza della Corte di giustizia emessa nella causa Tudoran emerge che l'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 93/13 stabilisce la decorrenza della sua vigenza (in Croazia è applicabile ai contratti con i consumatori conclusi dopo il 1° luglio 2013), pertanto al fine del decidere se tale direttiva sia applicabile al contratto oggetto del procedimento principale occorre considerare la data della sua conclusione, mentre il periodo in cui tale contratto produce effetti giuridici non ha rilevanza.
- Tuttavia, la Corte suprema sostiene che il caso in esame non riguarda una domanda di interpretazione del diritto dell'Unione attinente alla validità del contratto basata sugli elementi sussistenti al momento della sua conclusione, bensì alla conformità all'articolo 6 della direttiva 93/13 degli effetti giuridici della legge di conversione, adottata dopo l'adesione delle Repubblica di Croazia all'Unione europea, relativi ai rimborsi in favore dei consumatori, previsti dalla legge stessa. Tale disciplina, in considerazione del suo effetto retroattivo, è applicabile alle questioni oggetto del procedimento principale e incide sugli interessi dei consumatori, che devono essere valutati al momento dell'insorgere della contesa e non al momento della conclusione del contratto. Con la presente domanda il

Sentenza del 10 gennaio 2006, Ynos (C-302/04, EU:C:2006:9, punti da 35 a 38); ordinanza del 3 luglio 2014, Tudoran (C-92/14, EU:C:2014:2051, punti da 26 a 29); sentenza del 9 luglio 2020, BRD Groupe Société Générale (C-698/18 e C-699/18, EU:C:2020:537, punti da 41 a 48).

giudice chiede pertanto la valutazione della conformità al diritto dell'Unione della norma nazionale che è stata adottata dalla Repubblica di Croazia dopo la sua adesione all'Unione europea e che, per quanto attiene al contratto in esame, concluso prima dell'adesione, produce effetti giuridici dopo l'adesione all'Unione europea.

